

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'evoluzione del quadro normativo riguardante la disciplina e la promozione delle Comunità Energetiche rinnovabili di riferimento ha fatto emergere la necessità di una complessiva revisione della legislazione regionale in materia, ed in particolare della l.r. 13/2020.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 15 dicembre 2021, ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" con il quale è stata recepita la richiamata Direttiva 2018/2001/UE, ha permesso una più chiara definizione di ciò che le Comunità Energetiche Rinnovabili devono essere e quali sono i requisiti per la loro formazione ed incentivazione, definizioni non ancora chiare al momento della prima approvazione della legge regionale oggetto della presente proposta di aggiornamento. Le presenti modifiche, quindi, si pongono l'obiettivo del recepimento delle novità a livello nazionale ottemperando, tuttavia, anche al c.d. dovere di *standstill*, ovvero al dovere di allineamento alla norma nazionale per i principi altiori nel comune scopo finalistico e nel rispetto della concorrenza materiale.

Le presenti modifiche della legge regionale sono giustificate anche in un'ottica di agevolazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, che con la misura M2C2 si pone l'obiettivo di diffusione e finanziamento delle CER anche nei Comuni liguri più piccoli (< 5000 ab.), caratterizzati da maggiori difficoltà organizzative e gestionali, dando loro un'opportunità di sviluppo e di acquisizione di maggiore attrattività sotto il profilo dello sviluppo e dell'erogazione di servizi energetici.

Proprio sotto questo profilo, il legislatore regionale intende, con un aggiornamento della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13, ad oggetto "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili" (e, in prospettiva, anche "delle configurazioni di autoconsumo collettivo"), definire una più chiara regolamentazione delle CER, in linea con la disciplina statale, renderne meno generico il contenuto, adattandola alle esigenze territoriali della Liguria.

Il presente ddl è altresì finalizzato ad abrogare alcune previsioni che il Governo, in sede di esame della legge 13/2020, aveva ritenuto incongruenti con il quadro normativo statale: in particolare, vengono abrogati il comma 4 dell'art. 2 che prevede "Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale", che contraddice la regola del *gold-plating*, e l'articolo 5, che prevedeva l'applicabilità di sanzioni in caso di risultati negativi di verifica del documento strategico.

RELAZIONE ARTICOLATA

ARTICOLO 1 – Modifica del titolo della l.r. 13/2020

L'articolo 1 modifica il titolo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche) aggiungendo alla fine le parole: "rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo". In questo modo si limita l'ambito applicativo della legge alle sole comunità energetiche che autoproducano e autoconsumino energia elettrica da fonti rinnovabili e lo si estende alla configurazione di autoconsumo collettivo.

ARTICOLO 2 – Modifiche dell'articolo 1 della l.r. 13/2020

Con l'articolo 2 vengono apportate le seguenti modifiche all'art. 1 della l.r. 13/2020:

- a) si aggiunge un richiamo esplicito alla normativa nazionale di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ovvero il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii, ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- b) si inserisce la dicitura "rinnovabili", come nel titolo, qui e nelle successive occorrenze, perimetrando così gli effetti della legge oggetto di modifica alle sole Comunità Energetiche Rinnovabili, escludendo, quindi, le Comunità Energetiche non rinnovabili (soggetti giuridici che partecipano alla generazione distribuita di energia da fonti anche non rinnovabili) e sono incluse le configurazioni di autoconsumo collettivo;
- c) al c. 2 sono inserite le parole "nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti" al fine di esplicitare il margine consentito alla norma regionale dalla concorrenzialità della materia.

ARTICOLO 3 – Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. 13/2020

L'articolo in oggetto, attraverso il richiamo normativo al d.lgs. 199/2021, aggancia le definizioni di CER e CAC alla disciplina nazionale.

ARTICOLO 4 – Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 13/2020.

Con l'art. 4 del presente ddl viene riformulato l'articolo 2, in allineamento alle disposizioni nazionali che definiscono le CER quali "soggetti di diritto autonomi" espressamente richiamate nel comma 1. Le CER, infatti, possono dotarsi della struttura giuridica meglio ritenuta, sebbene le prime esperienze nazionali documentino la prevalenza della tipologia dell'associazione giuridica non riconosciuta.

I nuovi commi 2 e 3 riprendono i commi vigenti meglio precisando che l'obiettivo delle CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. Il c. 4 esplicita in linea con la norma nazionale che la partecipazione delle imprese è consentita se essa non costituisce l'attività industriale o commerciale principale.

Il c. 4 vigente, che prevedeva che "le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale" è abrogato in quanto incoerente con la disciplina nazionale che non prevede alcuna

soglia in merito, come segnalato dall'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico in sede di esame governativo della L.r. 13/2020: la previsione anzi avrebbe contrastato con la regola generale secondo cui l'attività di produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili è libera ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 79/99.

ARTICOLO 5 – Inserimento dell'art. 2-bis nella l.r. 13/2020

La Regione ritiene di investire in ogni forma di configurazione di autoconsumo: col presente articolo viene pertanto integrato l'obiettivo della norma considerando, oltre alle CER, anche le CAC.

ARTICOLO 6 – Modifiche dell'art. 3 della l.r. 13/2020

Con il presente articolo vengono apportate le seguenti modifiche all'art. 3 della l.r. 13/2020:

- a) la lettera a) del c. 1 dell'art. 3, che nel testo vigente prevede che le CER possano avvalersi del GSE al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia, è abrogata, in quanto ciò non rientra nei compiti istituzionali del gestore dei servizi energetici nazionale, come evidenziato dal parere del MISE sopra richiamato;
- b) col nuovo c. 2 si trasferisce dalla Giunta regionale al tavolo tecnico di cui all'art. 4 della l.r. 13/2020 la competenza alla verifica dell'attuazione del documento strategico delle CER previsto dal c. 1 lettera c) e dei risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici, trattandosi di esame di carattere strettamente tecnico;
- c) il nuovo c. 2-bis introduce la possibilità per la Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, di stabilire indirizzi e criteri per l'attuazione dell'articolo 2 (contenuti dei bilanci energetici e dei documenti strategici delle CER).

ARTICOLO 7 – Modifiche dell'art. 4 della l.r. 13/2020

Col presente articolo viene attuata una revisione sostanziale del tavolo tecnico di cui all'art. 4, anche alla luce della risoluzione n. 7/2022 approvata in sede di Commissione e di Consiglio Regionale: in tale sede si chiedeva in particolare la revisione della composizione del Tavolo tecnico, prevedendo la partecipazione dei rappresentanti delle CER, solo "ove costituite", di un rappresentante UNIGE, di un rappresentante Confindustria, di una rappresentanza degli energy manager pubblici nonché, letteralmente, "l'estensione della ricognizione delle associazioni [da inserire nel tavolo, ndr] anche a quelle del terzo settore".

Da allora, si è altresì valutato che il numero delle CER in previsione di costituzione, a fronte delle risorse congiuntamente rese disponibili da PNRR e POR-FESR, rende di difficile attuazione sia la previsione normativa del vigente comma 1 dell'art. 4, essendo di fatto insostenibile la gestione di un tavolo che veda rappresentata ogni CER (a maggior ragione, ogni CER o CAC), sia la proposta emendativa di cui alla citata Risoluzione, che aggiungendo "ove costituite", intendeva accelerare la costituzione e riunione del Tavolo anche nelle more della costituzione delle CER liguri.

La nuova composizione ha pertanto il principale scopo di renderlo gestibile, come non lo sarebbe prevedendo i rappresentanti delle CER, in considerazione degli ambiziosi target supportati dalle risorse PNRR e POR-FESR dedicate nell'orizzonte programmatico di riferimento. Il tavolo tecnico, supportato da IRE come stabilito nella DGR attuativa n. 392/2021, si configura quindi come un tavolo istituzionale a regia regionale che svolge momenti di confronto con i vari soggetti interessati, peraltro difficilmente individuabili sulla base del dettato testuale del vigente c. 1.

Il tavolo diviene così sia uno strumento propositivo, di raccolta dati, di governance, di individuazione di buone prassi, sia al contempo luogo di ascolto dei portatori di interesse a qualunque titolo coinvolti. Infatti il tavolo, nella sua nuova composizione, oltre ai tecnici regionali,

accoglierà in seno tra i componenti UNIGE, ANCI, gli energy manager pubblici e ascolterà altresì le organizzazioni datoriali, le associazioni, i rappresentanti di CER/CAC e il terzo settore. In coerenza con la previsione del novellato c. 2 dell'art. 3 al tavolo è stato assegnato il compito di esaminare, in ragione della coerenza col PEAR, e di monitorare i documenti strategici delle CER.

ARTICOLO 8 – Inserimento dell'art. 4-bis nella l.r. 13/2020

Il presente articolo contiene la norma di rinvio, per quanto non previsto dalla legge si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 199/2021.

ARTICOLO 9 – Abrogazione art. 5 della l.r. 13/2020

L'articolo 9 abroga l'art. 5 della l.r. 13/2020 per le ragioni già evidenziate di contrasto con la disciplina nazionale.

ARTICOLO 10 – Invarianza finanziaria

L'articolo precisa che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

.

Articolo 1

(Modifica del titolo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche))

1. Nel titolo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche) dopo la parola "energetiche" sono aggiunte le seguenti: "rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili," le parole "nel rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonché nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e successive modifiche e integrazioni e";
 - b) le parole ",quali enti senza finalità di lucro, costituiti" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo, costituite".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2020 dopo le parole "comunità energetica" è inserita la seguente: "rinnovabile" e dopo le parole "Commissione consiliare competente," sono aggiunte infine le seguenti parole: "nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti".

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 13/2020)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente:

"Articolo 1 bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 199/2021 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, la lettera o) per le configurazioni di autoconsumo collettivo e la lettera p) per le comunità energetiche rinnovabili."

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 13/2020)

1. L'articolo 2 della l.r. 13/2020 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2
(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Le comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, sono soggetti di diritto autonomi ai sensi del d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni, costituite e operanti nel rispetto e secondo le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo nonché delle disposizioni attuative emanate.
2. L'obiettivo primario della CER è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
3. La CER incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati. La partecipazione delle imprese è consentita se essa non costituisce l'attività industriale o commerciale principale.”.

Articolo 5

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 13/2020)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente:

“Articolo 2 bis
(Configurazioni di autoconsumo collettivo)

1. La configurazione di autoconsumo collettivo è costituita da un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni e si trovano nello stesso edificio o condominio.”.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2020)

1. All'articolo 3 della l.r. 13/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole “comunità energetiche” è inserita la seguente: “rinnovabili”;
- b) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
- c) nel primo periodo del comma 2 le parole “Giunta regionale” sono sostituite dalla seguente: “Regione”;
- d) nel secondo periodo del comma 2 le parole “la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “il tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 4”;
- e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Nel rispetto della normativa vigente, la Giunta regionale può stabilire indirizzi e criteri per l’attuazione del presente articolo.”.

Articolo 7

(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2020)

1. All’articolo 4 della l.r. 13/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle strutture regionali competenti, al fine di:” sono sostituite dalle seguenti: “per la riduzione dei consumi energetici, col compito di:”;
- b) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:

“b bis) formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

b ter) individuare le migliori pratiche al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale;

b quater) verificare l'attuazione del documento strategico di cui all’articolo 3 e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici;

b quinquies) svolgere le altre attività ad esso attribuite dalla Giunta regionale.”;
- c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da:

 - a) il Direttore generale del Dipartimento sviluppo economico, con funzioni di coordinatore o suo delegato;
 - b) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di energia, ecologia, competitività, edilizia;
 - c) un “energy manager” della pubblica amministrazione di cui all’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni e integrazioni ed alla circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014, per ciascun ambito provinciale;
 - d) un rappresentante dell’Università di Genova;

e) un rappresentante di ANCI Liguria.

1 ter. Al tavolo tecnico possono essere invitati, per finalità consultive, i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti.

1 quater. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 promuove incontri con i portatori di interesse in materia, tra cui:

a) rappresentanti delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo;

b) le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale e di quello energetico e delle rinnovabili, nonché quelle del terzo settore;

c) le associazioni datoriali.”;

d) il comma 2 è abrogato.

Articolo 8

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 13/2020)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 9

(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 13/2020)

1. L'articolo 5 della l.r. 13/2020 è abrogato.

Articolo 10

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.